

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3884

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SIMONACCI e MATTARELLI GINO

Presentata il 19 giugno 1962

Proroga delle provvidenze in favore della cinematografia contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097 e 22 dicembre 1960, n. 1565

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 30 giugno di quest'anno viene a scadere la legge 20 dicembre 1961, n. 1311, che ha prorogato, sino a questa data, le provvidenze di carattere economico per la cinematografia.

La II Commissione (Affari interni), che ha iscritto al proprio ordine del giorno sia il disegno di legge n. 1578-*bis* che le proposte di iniziativa parlamentare n. 1238-*bis*, 1525, 1593 e 1599, dopo la presentazione da parte del Governo di un nuovo testo ha dato mandato ad un apposito Comitato ristretto di esaminare tutte le proposte ed il disegno di legge con le norme attualmente in vigore. La complessità della materia e l'elevato numero di emendamenti presentati al nuovo testo proposto dal Governo hanno dimostrato l'impossibilità di varare, entro il 30 giugno di quest'anno, un nuovo testo fondamentale per la regolamentazione della cinematografia italiana.

Conseguentemente, il Comitato ristretto con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i Gruppi politici ha ritenuto di dover sottolineare la necessità di una nuova proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Pertanto, viene presentata alla attenzione dei colleghi e dell'Assemblea la seguente proposta che, senza innovare, semplicemente propone una proroga delle vigenti disposizioni sino al 31 dicembre del 1963.

Questa proroga è determinata dal fatto che il calendario dei lavori parlamentari, la prossima scadenza della corrente legislatura e le inevitabili interruzioni dei lavori comportano la necessità di disporre di alcuni mesi di effettivo lavoro per poter concludere i lavori già iniziati ed avviati del nuovo testo per il finanziamento e la tutela della cinematografia italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1565, sono prorogate al

31 dicembre 1963, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata.

È altresì prorogato al 31 dicembre 1963 il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto a partire dal 1° luglio 1962.